

INPS

Sede
0002____/Coordinamento e supporto alle attività connesse al fenomeno
migratorio
Ufficio
Direzione
Messaggio N. **008737** del **15/04/2008 19.31.29**

Oggetto: Lavoratori extracomunitari. Contratto di soggiorno per lavoro.
Testo

Direzione Centrale Entrate Contributive

Coordinamento e supporto attività connesse al fenomeno migratorio.

Oggetto: Lavoratori extracomunitari. Contratto di soggiorno per lavoro.

Sono pervenute da alcune sedi richieste di chiarimento sulla circostanza che data di inizio del rapporto di lavoro denunciata all'Istituto, nel caso lavoratori extracomunitari al loro primo ingresso in Italia per lavoro, successiva, a volte di mesi, alla data di sottoscrizione del '*contratto soggiorno per lavoro*' presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

DPR 394/99 art. 6 comma 5 così come modificato dal DPR 334/04).

Lo straniero, in possesso del visto, entra in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno e la compilazione del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno (D. Lgs 286/98 art. 22 comma 6).

Si segnalano, infine, due casi specifici in cui è possibile che tra la data del rilascio del nulla osta al lavoro da parte del SUI e la data della stipula del contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario intercorrano anche più di 6 mesi.

Indisponibilità del datore di lavoro.

Può accadere che lo straniero, giunto in Italia con regolare visto d'ingresso rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.

In questo caso specifico, contemplato dalla *Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007*, lo straniero può richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi dal momento del rilascio, allegando alla domanda un'apposita dichiarazione del responsabile del SUI dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Lo straniero ha quindi 6 mesi di tempo per trovare un nuovo datore di lavoro e, dopo aver chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro.

Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d'azienda.

Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente.

Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino extracomunitario.

(Circolare del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2006).

Da quanto sopra illustrato consegue che è legittimamente possibile che il contratto di lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro.

Il Direttore Centrale
Centrale
L.Ziccheddu
Maggio

Il Direttore

F. .Di